



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 84

*L'esperto nelle procedure
concorsuali*

gennaio 2008

**L'ESPERTO NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI**

Il documento si propone di esaminare la normativa relativa alla figura dell'esperto nelle procedure concorsuali, vale a dire del soggetto incaricato di redigere le relazioni menzionate negli artt. 67, comma terzo, lett. d), 162 e 182 bis l.f.

Più precisamente si indagano i requisiti soggettivi, le funzioni espletate, i profili di responsabilità civile e penale del professionista incaricato. In quest'ottica, il documento illustra gli aspetti di maggior interesse relativi ai novellati istituti di soluzione stragiudiziale della crisi di impresa, quali il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione del debito e il piano volto a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il piano menzionato nell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. – 2.1. I requisiti soggettivi dell'esperto. – 2.2. La relazione ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. – 2.3. La responsabilità civile dell'esperto. – 2.4. La responsabilità penale dell'esperto. – 3. Il piano menzionato nell'art. 160 l.f. – 3.1. La relazione ai sensi dell'art. 161 l.f. – 3.2. La responsabilità civile dell'esperto. – 3.3. La responsabilità penale dell'esperto. – 4. Gli accordi di ristrutturazione menzionati nell'art. 182 bis l.f. – 4.1. La documentazione da presentare. I requisiti professionali dell'esperto ai sensi dell'art. 182 bis l.f. – 4.2. La relazione ai sensi dell'art. 182 bis l.f. – 4.3. La responsabilità civile dell'esperto. – 4.4. La responsabilità penale dell'esperto. – 5. Tabella di sintesi.

1. INTRODUZIONE

La riforma delle procedure concorsuali ha tentato di stimolare la soluzione alternativa della crisi di impresa prevedendo alcuni tipici istituti che vanno ad aggiungersi – o a sostituirsi – a quelli previgenti. L'intervento di riforma in generale è stato ideato nell'ottica del recupero dei complessi aziendali e dunque con la finalità di evitare la fase della liquidazione¹.

¹ L'intervento di riforma si deve al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, recentemente modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, recante “Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5 – bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”.

Va comunque riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, lasciando spazio all'autonomia privata nella gestione e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi.

Dunque, oltre al concordato preventivo, profondamente mutato a seguito della riforma, l'attuale ordinamento presenta due differenti istituti corredati ciascuno di specifiche procedure:

- il piano per il risanamento dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f.
- gli accordi di ristrutturazione *ex art. 182 bis l.f.*

La disciplina di questi istituti prevede la figura un "esperto" chiamato a relazionare sulla ragionevolezza del piano (art. 67 l.f.), sull'attuabilità dell'accordo – con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei – (art. 182 *bis l.f.*), ovvero sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano presentato al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo (art. 161 l.f.).

Il presente documento si sofferma sulla figura dell'esperto, sulle specifiche funzioni che è chiamato a svolgere, nonché sul regime di responsabilità civile e penale cui soggiace.

2. IL PIANO MENZIONATO NELL'ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D), L.F.

Ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), l.f. ai sensi dell'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c.

Gli argomenti di maggiore interesse, visto quanto esposto nell'introduzione, riguardano:

- il profilo soggettivo, vale a dire i requisiti professionali dell'esperto;
- il profilo oggettivo, vale a dire il contenuto e la funzione della relazione dell'esperto.

Ciononostante appare opportuno accennare alle caratteristiche del piano².

Come si evince con chiarezza dalla lettera della legge, il piano in questione è finalizzato al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria. Ugualmente chiara appare la circostanza per cui gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in virtù del piano – evidentemente predisposto in un'epoca anteriore – non cadono in revocatoria.

Inconfutabile, allora, la specificità di questo piano di risanamento il quale, pur restando uno strumento di risoluzione stragiudiziale della crisi, si differenzia notevolmente dagli altri istituti introdotti a tal fine dalla riforma della legge fallimentare.

² Per una diffusa trattazione delle problematiche connesse si vedano tra gli altri, M. FERRO, L. MANDRIOLI, *Il piano attestato di risanamento*, in *La legge fallimentare, Commentario teorico – pratico*, Padova, 2007, 473 ss.

Ad esempio, come rilevato in altra sede³, notevoli differenze esistono quanto alla natura tra questo istituto e quello descritto nell'art. 182 *bis* l.f.

L'accordo di ristrutturazione è un contratto stipulato tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; il piano di ristrutturazione, invece, si presenta come atto unilateralmente predisposto dal debitore e destinato al tentativo di risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria.

Va inoltre evidenziato che nella stesura e nell'approvazione del piano risulta assente qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, a differenza di quanto accade con riferimento ai procedimenti descritti negli artt. 160 ss. e 182 *bis* l.f.

Si discute, poi, se il piano *ex art. 67* l.f. sia posto in essere con obiettivi diversi rispetto agli altri due istituti. A ben vedere, infatti, il piano menzionato dall'art. 160 l.f. è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti; l'accordo *ex art. 182 bis* l.f. ha come obiettivo la ristrutturazione dei debiti, mentre il piano menzionato nell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. deve consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della medesima⁴.

Sembrerebbe, quindi, che gli scopi perseguiti dagli istituti siano eterogenei, attese le differenze lessicali sopra evidenziate.

Secondo alcuni autori tale differenza è meramente nominalistica e all'espressione "risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa" contenuta nell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. va assegnato il significato di ristrutturazione dei debiti, in quanto, avuto riguardo alle posizioni dei creditori, il risanamento non può realizzarsi prescindendo dall'utilizzo di strumenti tipicamente utilizzati al fine della ristrutturazione, quali ad esempio, dilazioni di pagamento, rinunzie, emissioni di obbligazioni o di titoli di debito, concessione di nuova finanza, e con riferimento alla posizione del debitore il risanamento non può prescindere da operazioni di carattere straordinario, da liquidazioni o da interventi sulle componenti di costo come usualmente accade nelle operazioni di ristrutturazione⁵.

Secondo altri, invece, i due vocaboli non hanno significato analogo. La ristrutturazione fa seguito al deterioramento delle condizioni economico – finanziarie dell'impresa e prevede una vera e propria riprogrammazione dei debiti sia in termini di scadenza, che in termini quantitativi; il risanamento è volto a riequilibrare la situazione finanziaria dell'impresa a breve o a lungo termine, vale a dire a consentire che le eventuali entrate fronteggino le eventuali uscite, così da ritenere che la maggior parte delle volte le misure poste in essere ai fini della ristrutturazione saranno prodromiche al risanamento finanziario dell'impresa⁶.

³ Ci riferiamo al Documento Aristeia n. 65/2006 - *Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.*, reperibile sul sito www.aristeia.it.

⁴ In tal senso P. MARANO, *La ristrutturazione dei debiti e la continuazione dell'impresa*, in *Fall.* 2006, 101, che indica quello previsto nell'ambito dell'art. 160 l.f. come accordo procedimentalizzato con i creditori, quello introdotto dall'art. 182 *bis* l.f. come accordo stipulato con i creditori e la fattispecie di cui all'art. 67, secondo comma, lett. d), l.f. come piano che sembrerebbe prescindere da un accordo con i creditori.

⁵ P. MARANO, cit., 101, nota 1.

⁶ L. MANDRIOLI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in *Nuovo diritto delle società*, 2006, 20. Idem, *Il piano attestato di risanamento*, cit., 491 ss.

Il piano delineato nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., pertanto, dovrà avere come oggetto il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa in un'ottica di continuità della medesima⁷.

Relativamente al contenuto del piano, la lettera della legge omette qualsiasi specificazione.

Da più parti si è sostenuta la necessità di elaborare un documento di sintesi dove indicare il programma dell'impresa e nello specifico si è tentato di indicarne alcuni fondamentali aspetti. Pertanto si è suggerito che il programma di risanamento debba prevedere analiticamente:

- il piano industriale;
- il piano economico;
- il piano finanziario;
- il prospetto dei flussi totali di cassa.

Fatte queste precisazioni, come anticipato, la ragionevolezza del piano, una volta confezionato, deve essere attestata da un professionista dotato di particolari requisiti.

2.1. I REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ESPERTO

Nella formulazione dell'art. 67, comma terzo, lett d), l.f. precedente all'intervento di correzione mancava qualsiasi indicazione relativa ai requisiti professionali del soggetto incaricato di attestare la ragionevolezza del piano. La norma – peraltro ancora vigente – precisa solamente che la ragionevolezza del piano sia attestata ai sensi dell'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c.

Dunque, l'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c. dispone che la relazione sulla ragionevolezza venga effettuata da uno o più esperti secondo i criteri dettati dall'art. 2501 *sexies* c.c.⁸.

Secondo S. D'AMORA, *Note esegetiche sul nuovo concordato preventivo e le procedure di ristrutturazione dei debiti*, in www.tribunalemilano.it, 3, la norma impone il risanamento dell'esposizione debitoria e non il risanamento dell'impresa, il che implicherebbe un esame del piano, qualora fosse stata proposta un'azione revocatoria, avuto riguardo esclusivamente alla situazione debitoria (passivo in perfetto equilibrio con l'attivo) e alla struttura finanziaria (flussi di cassa idonei a fronteggiare le uscite ivi previste) e non anche ai parametri economici. Per l'autore, dunque, è sufficiente che il piano risponda all'esigenza di risanare l'esposizione debitoria e di pervenire all'equilibrio finanziario. Sul punto, è abbastanza agevole osservare che il permanere del disequilibrio reddituale comporterebbe, se non nel breve, almeno nel medio – lungo periodo, un nuovo deterioramento della situazione patrimoniale e finanziaria rendendo, di fatto, inutili gli sforzi compiuti; ne deriva che questa lettura appare corretta solo nel caso in cui il piano *ex art. 67 l.f.* sia redatto in ottica liquidatoria, per evitare o gestire fisiologicamente una procedura concorsuale, e non anche nel caso in cui l'impresa risanata (e/o ristrutturata) debba proseguire la sua attività operativa ordinaria.

⁷ In questo senso anche B. CENATI, *Forum riforma legge fallimentare Sinergia del 18 ottobre 2005*, 10, il quale peraltro intende con tale termine la riduzione dell'esposizione debitoria che si realizza mediante: nuovi apporti finanziari dei soci; realizzo di attività patrimoniali non rientranti nel core business dell'impresa; consolidamento dei debiti con parziali rinunce dei creditori al capitale e/o agli interessi; conversione dei crediti in capitale; concessione di nuova finanza; *pactum de non petendo*. Secondo altri l'istituto in questione sarebbe compatibile anche con la fase della liquidazione volontaria dell'impresa e dunque andrebbe inteso non necessariamente in un'ottica di continuità aziendale: in tal senso, C. d'AMBROSIO, *Sub art. 67, comma terzo, lett. d)*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da A. Jorio, Bologna, 2006, 994.

⁸ L'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c., infatti rinvia genericamente all'art. 2501 *sexies* c.c.

Nonostante tale previsione – che individua nell'art. 2501 *sexies* c.c. la norma dalla quale ricavare i criteri per la redazione della relazione – il rinvio alle previsioni di cui all'art. 2501 *sexies* c.c. è stato utilizzato da alcuni dei primi commentatori per poter individuare precisi criteri di nomina dell'esperto.

In altri termini, da più parti si è ritenuto che la disciplina dell'art. 2501 *sexies* c.c. potesse essere applicata nella sua interezza e dunque che da quella norma potessero essere ricavate non solo le modalità di redazione della relazione, ma anche quelle inerenti alla nomina dell'esperto e al regime di responsabilità al quale questo soggiace⁹.

Quanto alla nomina, allora, l'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2409 *bis* c.c., vale a dire tra revisori o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Solamente nelle ipotesi in cui il piano concerna s.p.a. o s.a.p.a. l'esperto/i sono nominati dal tribunale (in composizione monocratica), mentre nei casi in cui la società sia quotata in mercati regolamentati l'esperto è necessariamente scelto tra società di revisione iscritte all'albo Consob.

Pertanto l'imprenditore può scegliere un esperto fidefaciente nei casi di società personali o di s.r.l., mentre spetta al tribunale individuare il soggetto più idoneo qualora si tratti di s.p.a. (quotata o meno) o s.a.p.a.

La su esposta ricostruzione, peraltro non esattamente corrispondente alla lettera della legge, viene superata con il decreto correttivo.

Nel decreto n. 169/2007, infatti, il legislatore, per un verso, specifica finalmente i requisiti professionali necessari all'assunzione dell'incarico e, per altro verso, ribadisce il rinvio ai criteri indicati nell'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c.

Quanto al primo profilo, dal 1° gennaio 2008, l'esperto sarà iscritto al registro dei revisori e in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 28, lett. a) e b), l.f.

E dunque ai fini del conferimento dell'incarico sarà necessaria una duplice iscrizione: quella nell'albo professionale di appartenenza e quella nel registro dei revisori.

Ai sensi del novellato art. 28, lett. a) e b), l.f., infatti, i professionisti chiamati a svolgere l'incarico di curatore – e in questo caso di esperto – sono:

- gli avvocati, i dottori commercialisti e i ragionieri;
- associazioni professionali o società tra professionisti gli associati o i soci delle quali siano professionisti iscritti agli albi sopra indicati.

In conclusione non sarà sufficiente essere revisore contabile per ottenere l'incarico, né basterà l'iscrizione in uno degli albi professionali indicati dall'art. 28 l.f.

La scelta legislativa appare coerente sotto un duplice profilo.

Sotto il profilo della professionalità atteso che i soggetti menzionati in virtù dell'iscrizione al registro dei revisori e all'albo possiedono precipue competenze nelle materie relative al diritto di impresa, alla contabilità e all'organizzazione aziendale come appunto richiedono le funzioni in esame.

⁹ Secondo S. AMBROSINI, *Sub art. 182 bis*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da A. Jorio, cit., 2547, il quarto comma dell'art. 2501 *bis* c.c. rimanda al terzo comma dell'art. 2501 *sexies* c.c.

Sotto il profilo della correttezza professionale, atteso che gli iscritti agli albi sono soggetti alla vigilanza di enti pubblici e subordinati al rispetto di precise regole deontologiche che ne uniformano l'agire nell'ottica del decoro e della dignità della professione di appartenenza.

Quanto al secondo profilo (vale a dire esatta interpretazione delle previsioni di cui all'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c.), si pone fine ai dubbi e alle perplessità che hanno animato il dibattito degli ultimi mesi sull'aspetto oggetto della nostra indagine.

La circostanza per cui il legislatore del correttivo abbia avvertito la necessità di precisare che l'esperto debba essere un professionista iscritto in determinati albi professionali ma soprattutto un revisore conduce a ritenere che dal 1° gennaio 2008 l'art. 2501 *sexies* c.c., al quale rinvia il quarto comma dell'art. 2501 *bis* c.c., troverà applicazione solamente con riferimento ai criteri di redazione della relazione attestativa e non anche con riferimento alle modalità di nomina dell'esperto.

La nomina dell'esperto, allora, spetterà all'imprenditore e non all'autorità giudiziaria.

Ma la lettera della legge – e la lacunosità delle indicazioni contenute nell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. – costringe l'interprete ad un'ulteriore considerazione.

La disposizione in esame accenna a “un professionista iscritto al registro dei revisori contabili”. Parrebbe, dunque, basandosi sull'interpretazione letterale, che il professionista abilitato all'assunzione dell'incarico sia solamente il revisore persona fisica iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Tale ipotesi ricostruttiva, troverebbe un ostacolo nel sistema dei controlli, e in particolare del controllo contabile, ideato dal legislatore della riforma del diritto societario. Il d.lgs. n. 6/2003, infatti, in considerazione dell'apertura della società al mercato del capitale di rischio e degli interessi effettivamente tutelati ha previsto differenti soggetti cui affidare il controllo contabile. Pertanto, quando la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile viene esercitato da una società di revisione iscritta all'albo Consob, soggetta alla vigilanza della stessa Commissione, dotata di mezzi ed organizzazione diversi da quelli del revisore persona fisica.

Alla luce di ciò, anche con riferimento alla nomina dell'esperto di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. dovrebbero essere tenuti in considerazione i criteri indicati nell'art. 2409 *bis* c.c., qualora la società predisponente il piano di risanamento facesse ricorso al mercato del capitale di rischio, invocando la l'applicazione del secondo comma del menzionato art. 2409 *bis* c.c., la stesura della relazione sulla ragionevolezza del piano dovrebbe essere affidata ad una società di revisione iscritta all'albo Consob¹⁰.

¹⁰ È pur vero che l'art. 67 l.f. parla espressamente di professionista iscritto nel registro dei revisori. Il che potrebbe far presumere l'intenzione di escludere quanti non siano persone fisiche. Parimenti, la stessa norma autorizza all'assunzione dell'incarico anche società tra professionisti (e da tempo la dottrina più autorevole ritiene tali le società di revisione) e con ciò consente che l'esperto possa non essere necessariamente una persona fisica.

2.2. LA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D), L.F.

Stando alla lettera della norma l'esperto è chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento. Come detto, nel definire tali compiti il legislatore rinvia alle disposizioni dettate nel quarto comma dell'art. 2501 *bis* c.c. relativo alla disciplina della fusione a seguito di indebitamento. La citata disposizione prevede che: "la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente comma".

Anche con riguardo all'aspetto della funzione dell'esperto e a quello della susseguente responsabilità civile e penale vanno segnalate le differenti impostazioni basate sulla interpretazione che si vuole dare all'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c.

Si dubita, infatti, se riferire l'inciso "di cui all'art. 2501 *sexies* c.c." alla relazione degli esperti ovvero agli stessi esperti.

Il problema interpretativo non va trascurato atteso che nell'un caso le disposizioni contenute nell'art. 2501 *sexies* c.c. si applicano solamente con riguardo al contenuto della relazione, nell'altro caso, invece, tutte le previsioni che ineriscono gli esperti (e dunque quelle sulla funzione, sulla nomina, ma anche sulla responsabilità) possono essere trasposte nella disciplina del *leveraged buy out* di cui all'art. 2501 *bis* c.c. e conseguentemente anche in quella dettata a proposito della relazione *ex art.* 67, comma terzo, lett. d), l.f.

Le conseguenze pratiche che derivano dall'aderire all'una o all'altra impostazione non sono prive di rilievo e per i motivi che seguono.

Se si optasse per l'applicazione *in toto* dell'art. 2501 *sexies* c.c. la posizione dell'esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano *ex art.* 67, terzo comma, lett. d), l.f. risulterebbe essere la seguente:

- nomina secondo i criteri dettati nell'art. 67 l.f. e 2501 *sexies* c.c. (criteri che sono mutati dal 1° gennaio 2008 come illustrato);
- funzioni esplicitate nell'art. 2501 *sexies*, in virtù del rinvio contenuto nel quarto comma dell'art. 2501 *bis* c.c.;
- applicazione dell'art. 64 c.p.c. e conseguente rinvio alle regole dettate in materia di responsabilità penale del c.t.u.

Diversamente opinando, le uniche disposizioni certamente applicabili al nostro caso sarebbero quelle dettate dal più volte menzionato art. 2501 *sexies* c.c. relativamente alla relazione.

Sulla base di quanto ora considerato e delle conclusioni a cui siamo pervenuti nel paragrafo precedente, l'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c. richiamato dall'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. e il primo e il secondo comma dell'art. 2501 *sexies* c.c. chiariscono la natura delle funzioni demandate all'esperto.

L'esperto deve attestare; l'attestazione deve concernere la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

L'utilizzo del termine "attestare" evoca concetti noti agli studiosi del diritto societario quali "certificazione" ed "asseverazione"; il termine ragionevolezza evoca concetti quali congruità e sostenibilità del progetto¹¹, nozioni che si rifanno alla scienza aziendalistica e alla luce delle quali la relazione deve essere stesa in termini di probabilità.

Pertanto, tramite la relazione l'esperto *ex art. 67*, comma terzo, lett. d), l.f. dovrà garantire, *rectius* certificare, che le scelte individuate nel piano possano ragionevolmente consentire il risanamento dell'impresa. In proposito va notato che nel silenzio di specificazioni relative alla struttura della relazione si sono proposti alcuni suggerimenti circa il contenuto minimo che la relazione in oggetto dovrebbe presentare: individuazione delle cause poste all'origine della crisi, descrizione particolareggiata del piano, giudizio conclusivo sulle previsioni contenute nel piano¹².

Come detto in passato, il contenuto delle relazioni che l'esperto è chiamato a redigere sia in presenza di un piano formulato con le finalità di cui all'art. 67 l.f., sia in presenza di un piano volto all'ammissione di un concordato preventivo, sia in occasione di un accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis* l.f., dovrebbe essere (con le differenziazioni dovute essenzialmente alla diversità tra gli istituti) molto simile¹³.

Il concetto di ragionevolezza che l'esperto deve attestare ai fini dell'art. 67, terzo comma, lett. d) l.f. richiama quello di attendibilità e fattibilità e/o attuabilità e dunque concetti impiegati negli artt. 161 e 182 *bis* l.f.¹⁴.

Si tratta allora di certificare che il piano possa essere realizzato in un'ottica di "verosimile fattibilità" e dunque in un'ottica di probabilità di riuscita¹⁵. Il che comporterà necessariamente un giudizio sulle metodologie utilizzate dall'estensore del piano (che per ovvii motivi di imparzialità deve essere differente dall'esperto che stende tale relazione), e dunque far sì che la ragionevolezza sia sufficientemente argomentata¹⁶.

Va precisato, in conclusione, che quanti hanno finora ritenuto applicabile l'art. 2501 *sexies* c.c. nella sua interezza, ritengono che la relazione dovrebbe tener conto, nonostante il silenzio del legislatore nell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., dei dati aziendali e attestarne la veridicità¹⁷.

A tal proposito, è il caso di ricordare che l'esperto incaricato ai sensi dell'art. 2501 *sexies* c.c. di formulare la relazione sulla congruità del rapporto di cambio deve verificare la completezza e la plausibilità dei dati a base della determinazione del rapporto di cambio, la ragionevolezza del procedimento seguito dagli

¹¹ In tal senso, P. MONTALENTI, *Sub art. 2501 bis c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, 2321; L. ARDIZZONE, *Sub art. 2501 bis c.c.*, in Commentario alla riforma delle società, cit., Milano, 2006, 502 ss.

¹² L. ZOCCA, *Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazione del professionista*, Milano, 2006, 122.

¹³ Si veda sempre il Documento Aristeia n. 65/2006, 15.

¹⁴ Secondo B. CENATI, cit., 11, verrebbe richiamato anche il concetto di visibilità. La visibilità del piano andrebbe valutata alla stregua delle probabilità che le previsioni fatte possano concretizzarsi tenuto conto delle specificità dell'impresa in crisi (come, ad esempio, capacità del *management*, quote di mercato, etc.).

¹⁵ L. MANDRIOLI, cit., 498; L. ZOCCA, cit., 81.

¹⁶ In tal senso N. ABRIANI, *Intervento al Convegno "La riforma del fallimento"*, Prato, 4 aprile 2006.

¹⁷ L'assenza del requisito nell'ambito della relazione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. era stata notata già da L. MANDRIOLI, *Le relazioni attestative del professionista*, in *Nuovo diritto delle società*, 2006, 42, e ribadita nel Documento Aristeia, n. 65/2006, 15.

amministratori e la validità del procedimento logico seguito dagli amministratori¹⁸. Al fine di un corretto svolgimento della prestazione, lo stesso esperto, ha diritto di ottenere dall'imprenditore tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per procedere nell'incarico¹⁹.

2.3. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ESPERTO

Da quanto finora detto emerge con chiarezza che l'individuazione del regime di responsabilità dell'esperto muta a seconda dell'interpretazione che si intende dare al rinvio contenuto nell'art. 2501 *bis*, quarto comma, c.c.

In base all'impostazione che preferisce applicare l'intera disciplina recata dall'art. 2501 *sexies* c.c., all'esperto incaricato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. si dovrebbe estendere il regime di responsabilità previsto nell'ambito del procedimento di fusione *ex art. 2501 sexies* c.c. per l'esperto incaricato di relazionare sulla congruità del rapporto di cambio.

Nella disposizione summenzionata si precisa che l'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi e che si applicano le disposizioni *ex art. 64* c.p.c.

Pertanto, in virtù di questo ultimo rinvio, vengono applicate nella descritta ipotesi le disposizioni del codice penale relative ai periti. Si tratta, dunque, di previsioni dettate solamente con la finalità di definire la responsabilità penale del soggetto in questione²⁰.

In altri termini, da esse non si possono ricavare elementi validi alla qualificazione dell'incarico. Nonostante la nomina da parte dell'autorità giudiziaria, deve essere negata all'esperto la qualifica di ausiliario del giudice. A ben vedere, infatti, il tribunale non esercita alcun potere di controllo sull'attività dell'esperto e l'attestazione del medesimo assume rilievo in sede stragiudiziale²¹.

Quanto al regime di responsabilità civile, come accennato in precedenza, stando al disposto dell'art. 2501 *sexies* c.c., l'esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano *ex art. 67*, comma terzo, lett. d), l.f. risponde del proprio operato nei confronti della società, dei soci, e dei terzi²².

¹⁸ S. CACCHI PESSANI, *Sub art. 2501 sexies*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2006, 606.

¹⁹ D. GALLETI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in Atti del Convegno "La riforma del diritto fallimentare" tenutosi a Bologna il 5 ottobre 2005, Milano, 2005, 236, ritiene applicabile la disposizione anche al caso dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 67 l.f.

²⁰ C. SANTAGATA, *Le fusioni*, in Trattato Colombo – Portale, 7**, 1, Torino 2004, il quale relativamente all'incarico dell'esperto *ex art. 2501 sexies* c.c. evidenzia come si tratti solamente di prestazione professionale di analisi, verifica e controllo, e che tale incarico non sia assimilabile all'arbitrato e alla perizia.

²¹ In tal senso M. PERRINO, *Sub art. 2501 ter – septies c.c.*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 1958.

²² Previsione simile è presente nell'art. 2343 c.c. per delimitare la responsabilità dell'esperto nominato per la relazione di stima dei beni conferiti in natura confermando l'intenzione del legislatore della novella del diritto societario, che ha introdotto questa norma, di disciplinare autonomamente la responsabilità dell'esperto sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo penalistico.

A prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 2501 *sexies* c.c., occorre preliminarmente chiarire se la responsabilità dell'esperto sia di tipo contrattuale ed extracontrattuale, ovvero come sostenuto da alcuni solamente di tipo extracontrattuale.

Nei confronti dei soci, dei terzi o dei creditori danneggiati dalla concreta applicazione di un piano giudicato "irragionevole"²³ la responsabilità sarà imputabile a titolo extracontrattuale, il che comporterà provare il danno subito, il nesso di causalità tra danno e condotta tenuta dall'esperto, la colpa dell'esperto medesimo.

Nei confronti della società richiedente in ogni caso (si pensi a un successivo fallimento: la legittimazione spetterebbe, come è evidente, al curatore) è prospettabile una responsabilità contrattuale²⁴ e, in virtù del rinvio alle disposizioni dell'art. 2501 *sexies* c.c., è plausibile pensare all'applicazione delle regole dettate in punto di responsabilità del revisore.

Quanto appena detto, trova conferma con l'entrata in vigore del decreto correttivo.

Come ci suggerisce la norma, l'esperto nominato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 28 l.f. e deve essere un revisore dei conti.

E dunque costui nell'espletamento dell'incarico dovrà impiegare la professionalità e la diligenza richiesti dalla natura dell'incarico, come prevede l'art. 2407 c.c. per i soggetti ai quali è affidato il controllo contabile.

Per converso, non può essere trascurata la circostanza che l'esperto incaricato di redigere la relazione attestativa della ragionevolezza del piano di risanamento è per espressa volontà di legge un professionista iscritto ad albo professionale. La responsabilità civile, pertanto, sarà limitata ai casi di colpa grave o dolo qualora nella redazione della relazione l'esperto si imbatta in problematiche tecniche di speciale difficoltà così come prevede l'art. 2236 c.c.²⁵.

Vigente la norma, il regime di responsabilità dell'esperto sarà parzialmente differente. Applicando all'ipotesi in oggetto l'art. 2501 *sexies* c.c. solo nella parte in cui tratta specificamente del contenuto della relazione attestativa, infatti, tutte le differenti disposizioni non devono essere considerate ai fini di un'esatta ricostruzione della disciplina²⁶.

Conseguentemente all'esperto non verranno estese le disposizioni dettate dal codice penale sui periti e la attestazione dello stesso rileverà sempre e solo in ambito stragiudiziale.

2.4. LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ESPERTO

Al fine di individuare i profili di responsabilità penale del professionista che attesti falsamente la ragionevolezza di un piano di risanamento *ex* art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., l'indagine deve

²³ Secondo N. ABRIANI, cit., 4, ad esempio, l'ipotesi in esame ricorrerebbe in presenza di un piano errato sin dall'inizio o perché prospetterebbe "scenari irrealistici" o perché non siano stati presi in esame elementi che un professionista, quale è l'esperto non poteva sicuramente trascurare.

²⁴ Favorevoli a delineare la responsabilità dell'esperto anche in termini di responsabilità contrattuale nei confronti della società, C. d'AMBROSIO, cit., 996; M. FERRO, cit., 488.

²⁶ Scettica circa l'applicabilità dell'art. 373 c.p. all'ipotesi di nomina da parte del debitore, M.R. GROSSI, *Le soluzioni concordate della crisi*, in *La riforma della legge fallimentare*, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006, 413.

necessariamente porre a confronto le conseguenze derivanti dalle due possibili interpretazioni del dato normativo.

Muovendo dall'interpretazione più estensiva²⁷, pur se come evidenziato poco condivisibile, non ci si può esimere dal verificare le conseguenze della applicazione alla fattispecie in esame del sesto comma dell'art. 2501-*sexies* c.c. laddove stabilisce che all'esperto si applicano le disposizioni dell'art. 64 c.p.c.

Esplicitando il rinvio al diritto processuale civile si deduce che, in forza di reiterati rimandi, l'esperto che attesta la ragionevolezza del piano stragiudiziale – al pari dell'esperto che attesta la congruità del rapporto di cambio nella operazione di fusione – è equiparato quanto a responsabilità penale al consulente tecnico. Inoltre, l'art. 64 c.p.c. opera a sua volta un ulteriore richiamo ai reati commessi dal perito²⁸. Ne deriva che all'esperto che attesti falsamente la ragionevolezza del piano di risanamento si estende l'incriminazione per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p.

È interessante osservare che la norma penale incrimina la condotta del perito che «dà parere o interpretazioni mendaci» ovvero «afferma fatti non conformi al vero»²⁹. Mentre questa ultima condotta non presenta problemi interpretativi, il comportamento delittuoso del “dare pareri e interpretazioni non veritieri” rende opportuni alcuni chiarimenti.

Secondo la dottrina, rientrano nel novero delle condotte incriminate dall'art. 373 c.p., innanzitutto, le dichiarazioni valutative e estimative fondate su premesse fattuali false. In secondo luogo, i pareri resi (e le interpretazioni) sono ritenute mendaci quando si pongono in contrasto con parametri normativi determinati o tecnicamente indiscussi che escludono ovvero limitano grandemente lo spazio valutativo soggettivo e di cui il perito doveva necessariamente avvalersi³⁰. Infine, nel caso in cui l'opera del perito si risolva in valutazioni di ordine soggettivo, integra il reato *de qua* una manifestazione di giudizio che contrasti con l'intimo

²⁷ Secondo questa linea interpretativa, come detto, il richiamo all'art. 2501-*sexies* c.c. contenuto nell'art. 2521-*bis*, quarto comma, c.c. a sua volta richiamato dall'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. deve essere inteso nella sua interezza e, di conseguenza, trova applicazione con riferimento ai criteri di redazione della relazione, ai requisiti per la nomina, nonché alla responsabilità penale degli esperti.

²⁸ L'art. 64, rubricato *Responsabilità del consulente*, stabilisce che «si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti» (si tratta dei reati di cui agli artt. 314, 366, 373, 376, 377, 384 c.p.) e che «in ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 20.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

È forse opportuno rammentare che, nel procedimento civile, il termine *consulente tecnico* indica il soggetto nominato dal giudice istruttore ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c. Nel procedimento penale, per *perito* si intende la persona nominata dal giudice alla quale viene affidato «l'incarico di svolgere indagini acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche scientifiche o artistiche» (art. 220, primo comma, c.p.p.).

²⁹ A parere di attenta dottrina, le due condotte differiscono quanto al *locus* in cui la condotta viene ad incidere. Il mendacio del perito può riguardare sia il risultato dell'operazione mentale in cui tali attività consistono, sia elementi che incidono sul modo in cui si è giunti al mendacio stesso. Sono esempi di quest'ultimo tipo la dichiarazione del perito che afferma di aver eseguito operazioni che in realtà non ha eseguito ovvero di aver ricevuto una dichiarazione non resa. L. TROYER, *La responsabilità penale del professionista per le affermazioni e le valutazioni espresse in sede giudiziaria ovvero dirette all'autorità giudiziaria*, in *Riv. dott. comm.*, 2006, 2, 372-386, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

³⁰ Si fa l'esempio della riclassificazione del bilancio di esercizio di una società viziato da intenzionali errori di calcolo ovvero della consapevole omissione nella valutazione di determinate poste in contrasto con i principi contabili di riferimento. L. TROYER, cit., 375.

convincimento del perito³¹. In altre parole, il parere reso dal perito (ma ciò vale anche per l'esperto) è mendace se non conforme a quella che secondo la sua coscienza è la verità³².

Quest'ultima condotta criminosa solleva, evidentemente, complessi problemi di accertamento giudiziale. La difficoltà risiede nella necessità di dare prova della divergenza fra convincimento reale e il giudizio manifestato, ferma restando peraltro la libertà di opinione del perito³³.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato di falsa perizia è un dolo generico e consiste nella consapevolezza e volontà di affermare fatti non conformi al vero o di rendere pareri mendaci³⁴.

Il reato è punito con le stesse pene previste per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Più in dettaglio, il professionista rischia una condanna alla reclusione da due a sei anni³⁵.

Oltre al reato di falsa perizia, nei confronti dell'esperto che abbia redatto una relazione non veritiera dovrebbe, altresì, trovare applicazione il secondo comma dell'art. 64 c.p.c. ai sensi del quale «in ogni caso» il consulente tecnico – nel caso di specie, l'esperto – il quale incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 20.329³⁶.

In sintesi, l'applicazione estensiva dell'art. 2501-*sexies* c.c. porta ad equiparare quanto a responsabilità penale il professionista, al quale sia richiesto di certificare la ragionevolezza del piano di risanamento, al consulente tecnico.

Questa soluzione non è condivisibile almeno per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, il dato letterale dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., così come modificato dal d.lgs. n. 169/2007, lascia intendere che il richiamo all'art. 2501-*sexies* c.c. opera limitatamente ai criteri e alle modalità di redazione della relazione richiesta al professionista.

³¹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Generale*, I, III ed., Bologna, 2007, 375, che evidenzia come assai rare sono le pronunce giurisprudenziali edite sull'art. 373 c.p., soprattutto a causa della difficoltà di accertamento in sede giudiziale siffatta divergenza.

³² L. TROYER, cit., 376.

³³ L. TROYER, cit., 376, ove ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.

³⁴ Nessuna rilevanza penale è riconosciuta a condotte colpose, cioè derivanti da semplice negligenza, imperizia e imprudenza dell'esperto. Conseguentemente non avranno rilevanza penale né le condotte meramente colpose (come nel caso in cui difformità tra conoscenza soggettiva e quanto manifestato nell'elaborato peritale siano frutto di una mera dimenticanza), né, trattandosi di un reato di pericolo, le falsità che non hanno inciso in modo determinante sul giudizio di terzi. Il reato si consuma nel momento in cui è resa la falsa dichiarazione. Non è quindi ammissibile il tentativo. Si vedano G. FIANDACA, E. MUSCO, cit., 374; L. TROYER, cit., 376.

³⁵ L'art. 373 c.p., rubricato *Falsa perizia o interpretazione*, incrimina la condotta del perito ovvero dell'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero. È, altresì, prevista la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte. È forse opportuno rammentare che in forza dell'art. 30 c.p. la interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la interdizione, una professione, arte, industria, un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. Questa pena non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi previsti dalla legge.

³⁶ Si applica, inoltre, l'art. 35 c.p. Ciò significa che alla condanna consegue automaticamente l'applicazione anche della pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. In forza della norma in esame la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. Questa pena non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

In secondo luogo, e più in generale, un'interpretazione estensiva della norma che attraverso reiterati rimandi individui la sanzione penale da applicare al professionista, finisce per contrastare con il principio di tassatività (e determinatezza) che presiede alla formulazione del diritto penale, assicurando certezza legale e tutela della libertà³⁷.

Se si accoglie la più corretta interpretazione restrittiva del dato normativo, si deve verificare quali ipotesi di reato sono configurabili nei confronti dell'esperto che compia abusi o falsità nell'attività di certificazione.

Deve, innanzitutto, escludersi che, in assenza di una specifica previsione di legge, possano estendersi al professionista le norme del codice civile e penale che incriminano le condotte del consulente tecnico ovvero del perito.

A conferma di quanto affermato, si rileva che sia il consulente tecnico sia il perito, nominati dal giudice nel corso di un procedimento giudiziario, sono concordemente definiti quali ausiliari del giudice³⁸. Conseguentemente, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che i reati di cui all'art. 64 c.p.c. e 373 c.p. sono configurabili esclusivamente nei confronti di chi riveste la specifica qualifica di "consulente" e "perito"³⁹.

Al contrario, l'esperto che attesta la ragionevolezza del piano opera in un contesto in cui si attua la libertà negoziale delle parti – debitore e creditori – e, inoltre, la sua nomina non proviene dall'autorità giudiziaria. La attività dell'esperto di cui all'art. art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. è, pertanto, da connotarsi come attività stragiudiziale, anche se destinata ad assumere specifica rilevanza giuridica in una successiva ed eventuale fase giudiziale, il fallimento del debitore. Se ne desume che in nessun caso l'esperto può essere qualificato come "ausiliario" del giudice⁴⁰.

Esclusa, quindi, la imputabilità per i reati propri del consulente tecnico, del perito, e per gli stessi motivi anche per quelli propri del curatore (artt. 228-231 l.f.), occorre verificare se la falsa attestazione della ragionevolezza del piano di risanamento da parte dell'esperto sia riconducibile ad altra fattispecie delittuosa comune.

L'ambito di indagine è sicuramente quello dei delitti di falsità in atti (artt. 453 ss. c.p.)⁴¹.

³⁷ Il principio, icasticamente racchiuso nel brocardo *nullun crimen sine lege poenali scripta e stricta*, discende implicitamente dal principio di riserva (assoluta) di legge (art. 25 Costituzione). Corollario ne è, altresì, il divieto di analogia vigente nel diritto penale in virtù del quale la norma penale è insuscettibile di interpretazione estensiva e analogica (art. 14 dis. prel.). Si rinvia a F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1992, 97 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Generale*, V ed., Bologna, 2007, 8 ss.

³⁸ In altre parole, il consulente integra l'attività del giudice offrendogli le necessarie cognizioni tecniche. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2000, 275, ove più ampi riferimenti bibliografici.

³⁹ La responsabilità penale del professionista è riconducibili ad affermazioni e valutazioni dirette all'Autorità giudiziaria ovvero espresse in sede giudiziaria, cioè a comportamenti che tipicamente offendono il bene giuridico – a rilevanza superindividuale – dell'amministrazione della giustizia. Confronta L. TROYER, cit., 374; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, I, III ed., Bologna, 2002, 325 ss.

⁴⁰ Le stesse conclusioni possono essere estese, *mutatis mutandis*, al professionista che attesta la attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. ovvero la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del concordato preventivo ex art. 161 l.f.

⁴¹ Pur nella eterogeneità delle condotte incriminate, il comune denominatore dei delitti di falsità consiste nell'oggetto della tutela penale: la legge penale tende ad assicurare la genuinità e veridicità dei mezzi – i documenti – usati a fini di certezza. Più sinteticamente, le norme penali sulla falsità tutelano la fede pubblica. Per fede pubblica si intende la certezza e affidabilità del traffico economico e/o giuridico. È vero, altresì, che la tutela della fede pubblica è in molte ipotesi di reato strumentale alla protezione di specifiche situazioni giuridiche poste in pericolo dal concreto uso di atti falsificati, cosicché in dottrina si è avanzata la tesi della natura plurioffensiva dei reati di falsità in atti. Conforme, da

In via preliminare, occorre evidenziare che il vigente ordinamento non prevede alcun reato per la falsità ideologica commessa in scrittura privata⁴².

Si è ritenuto che, pertanto, l'esperto che attesti falsamente la ragionevolezza del piano può essere chiamato a rispondere del reato di "*Falsità ideologica in certificati commessa dall'esercente un pubblico servizio*"⁴³ previsto dall'art. 481 c.p., in forza del quale «chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta, falsamente, fatti dei quali è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro»⁴⁴.

La contestazione al professionista del reato di cui all'art. 481 c.p. dipende, quanto al profilo soggettivo, dalla possibilità di qualificare il professionista quale "persona esercente un servizio di pubblica necessità". Al proposito, è opportuno rammentare che per il diritto penale soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità sono, fra l'altro, i privati che esercitano una professione il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi (art. 359 c.p.)⁴⁵.

Secondo la dottrina, la nozione di servizio di pubblica necessità indica, quindi, una attività di natura privata, esercitata da soggetti privati in nome e per conto proprio oggettivamente caratterizzata da un rilievo pubblico e come tale sottoposta a controllo da parte dello Stato⁴⁶.

Quanto all'oggetto materiale della condotta, la nozione di «certificati» sta ad indicare quelle scritture private che godono di maggior credito rispetto alle comuni scritture private per la posizione giuridica di colui che è chiamato a formarli⁴⁷. E perciò definiti, da alcuni, «documenti quasi pubblici» al fine di indicare la loro appartenenza ad una classe intermedia fra gli atti pubblici e le scritture private⁴⁸.

ultimo, Cass., sez. un., n. 46982 del 2007. Di contro, secondo la migliore dottrina, nel valutare la rilevanza penale della condotta di falso, il bene protetto è quello superindividuale della fede pubblica. Conseguentemente l'interprete dovrebbe adottare una prospettiva teologica. Ciò significa che l'offensività della condotta del falsario deve essere commisurata alla specifica funzione che il documento assolve in rapporto ai possibili destinatari, prescindendo dalla necessità di provare l'idoneità del falso a danneggiare anche specifiche situazioni giuridiche. G. FIANDACA, E. MUSCO, cit., 560 ss. Si veda Cass., 6 settembre 1987, n. 7358.

⁴² In linea necessariamente esemplificativa di orientamenti interpretativi assai più complessi e variegati, si può affermare che la *falsità materiale* identifica generalmente la mancanza di genuinità dell'atto, ovvero colpisce la forma esteriore dell'atto che viene alterato o contraffatto; la *falsità ideologica* attiene, invece, al contenuto di veridicità del documento e si identifica con la attestazione di cose non conformi al vero. G. FIANDACA, E. MUSCO, cit., 571 ss., ove una rassegna dei criteri distintivi elaborati in dottrina e giurisprudenza.

⁴³ F. GIUNTA, A. SCARCELLA, cit., 1221 ss.; L. TROYER, cit., 379.

⁴⁴ È prevista, inoltre, una circostanza aggravante speciale per il caso in cui il fatto è commesso a scopo di lucro: le pene si applicano congiuntamente (art. 373, comma secondo, c.p.).

⁴⁵ Nella sua interezza, l'art. 359 c.p. recita che «Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione».

⁴⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, cit., 178.

⁴⁷ A titolo esemplificativo, in giurisprudenza sono stati ritenuti "certificati" gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia redatti da un ingegnere, «in quanto sia il progetto quanto la relazione sono atti professionali che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato all'esercizio della professione specifica» (Cass., sez. V, 25 settembre 1986, n. 9821), nonché i certificati di assicurazione relativa alla R.C.A. rilasciato dall'assicuratore (Cass., sez. un., 11 maggio 2000, n. 18056).

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto per l'illecito in esame è generico. Ciò significa che è sufficiente per integrare il reato la coscienza e volontà dell'alterazione del vero (*immutatio veri*), senza che occorra anche il fine di cagionare ad altri un danno o di procurarsi un vantaggio (*animus nocendi vel decipiendi*)⁴⁹. La giurisprudenza ha cura di precisare che risponde del reato in esame non solo chi attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ma anche chi offre una interpretazione mendace, almeno quando in tale alterazione sia implicita la rappresentazione dei fatti che ne sono il presupposto⁵⁰.

In relazione allo specifico compito che l'art. 67 l.f. affida al professionista e stante i requisiti soggettivi richiesti dalla legge all'esperto (libero professionista e revisore), nonché la particolare rilevanza giuridica attribuita dalla legge alla relazione che attesta la ragionevolezza del piano, sembra corretto qualificare il professionista di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. quale "persona esercente un servizio di pubblica necessità" e definire "certificato" la relazione richiesta dall'imprenditore. Conseguentemente il professionista che attesti falsamente la ragionevolezza del piano di risanamento potrebbe rispondere per il reato di cui all'art. 481 c.p.⁵¹. Ciò vale, con gli opportuni adattamenti, anche per il professionista che presti la propria attività ai sensi degli artt. 161 e 182 *bis* l.f.

Di contro, non sono stati ricompresi nella nozione quegli atti che non sono espressione del potere certificatorio riconosciuto ai professionisti in casi specifici dalla legge (Trib. Milano, 30 giugno 2003), né quegli atti che, nell'ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione, non hanno la funzione di dare all'Amministrazione una esatta informazione su circostanze di fatto e, quindi, di provare la verità di quanto in essi affermato, ma sono espressivi di un giudizio, di valutazioni e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non alterano i fatti (Cass., sez. II, 12 dicembre 2006, n. 3628). A titolo esemplificativo, con riferimento al caso di false affermazioni contenute ad una perizia giurata stragiudiziale non espressamente autorizzata dalla legge, si è ritenuto configurabile il diverso reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Cass., sez. V, 12 maggio 2004, n. 25336).

⁴⁸ L. TROYER, cit., 379. A proposito, si osserva in giurisprudenza che «la pubblica fede documentale ha un diverso contenuto, secondo che si tratti di scritture private o di atti pubblici. Rispetto alla prima, essa consiste nel credito che i documenti, nel loro commercio giuridico, trovano nei confronti del pubblico per le necessità della vita sociale; rispetto ai secondi consiste invece in quel particolare credito che attiene agli atti formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni» (Cass., sez. V, 12 giugno 1984, n. 5414).

⁴⁹ Numerose sono le sentenze che ribadiscono, quanto all'elemento soggettivo del reato, la sufficienza della coscienza e della volontà del dolo (Cass., sez. V, 5 marzo 1999, n. 3004; Cass., sez. V, 11 febbraio 1985, n. 1421; Cass., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593). Si evidenzia, inoltre, che il codice penale vigente non prevede la figura del falso documentale colposo. In altre parole, il dolo, che deve essere sempre rigorosamente provato, è escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui ovvero ad ignoranza o ad errore, cagionato da una prassi, o per rimediare ad un precedente errore. Quanto alla prova, si rileva che «quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché essa resta affidata ai *facta concludentia*, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico; assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine - riservata al giudice di merito - esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti» (Cass., sez. V, 6 febbraio 1987, n. 1358).

⁵⁰ Poiché la falsa valutazione si traduce in concreto in una rappresentazione di fatti falsi. L. TROYER, cit., 380.

⁵¹ Con specifico riferimento al concordato preventivo, altra dottrina ritiene che si possa applicare al professionista l'art. 480 c.p. che punisce, con la reclusione da tre mesi a due anni, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni amministrative. La prospettata opinione è subordinata, invero, alla condizione che: *i*) all'esperto possa essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale e, inoltre, che *ii*) la relazione possa essere considerata un atto pubblico in forza della sua rilevanza probatoria nei confronti della sfera pubblicistica (e in quanto le procedure concorsuali sono materie di interesse pubblico). Di contro, secondo questa stessa linea interpretativa, sicuramente difetta di tratti pubblicistici la figura dell'esperto che redige la relazione sull'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 *bis*, primo comma, l.f. Così R. BRICHETTI, F. MUCCIARELLI, G. SANDRELLI, *Sub* artt. 216-241 l.f., in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, cit., 2750 e 2752 ss.

A titolo esemplificativo, la certificazione della ragionevolezza del piano di risanamento è da ritenersi mendace quando «il giudizio valutativo espresso dal professionista risulta essere fondato su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo che non siano rispondenti al vero e ciò sia conosciuto dal professionista»⁵² ovvero quando si dà prova che il professionista ha «superato parametri oggettivi che stabiliscono limiti di tollerabilità (ragionevolezza) alla discrezionalità estimativa»⁵³.

Oltre al delitto di falsità ideologica di cui all'art. 481 c.p., potrebbe ritenersi configurabile, laddove ne ricorrano gli elementi costitutivi, anche il reato di truffa (art. 640 c.p.)⁵⁴. È doveroso rilevare che nella truffa l'elemento oggettivo consiste nell'artificio o nel raggiro, e non nel falso. Pertanto, il reato sussisterebbe solo quando la falsità della certificazione sia stata fraudolentemente impiegata al fine di determinare un atto di disposizione (consistente nell'accettazione del piano di risanamento o del piano di ristrutturazione, ovvero nell'approvazione del concordato preventivo) al quale sia seguito un effetto pregiudizievole per i creditori e un ingiusto profitto per l'imprenditore⁵⁵.

Residua, infine, la possibilità di un coinvolgimento del professionista nel procedimento penale a titolo di concorso per i reati fallimentari commessi dall'imprenditore⁵⁶.

In altre parole, in caso di insuccesso del piano di risanamento dei debiti e conseguente attrazione dell'impresa/società nel fallimento, il professionista corre teoricamente il rischio di essere considerato co-

⁵² L. TROYER, cit., 380. In tal caso, la difficoltà risiede nel dimostrare mediante riscontri oggettivi (annotazioni, appunti e versioni preliminari) la divergenza fra quanto manifestato nella relazione e il convincimento del professionista (che raccolti ed esaminati i dati patrimoniali, economici e finanziari ritenga intimamente che il piano non ha alcuna ovvero scarse possibilità di condurre al risanamento dell'impresa).

⁵³ R. BRICETTI, F. MUCCIARELLI, G. SANDRELLI, cit., 2751.

⁵⁴ Il delitto di truffa comune è incriminato dall'art. 640, comma prima, c.p. in forza del quale risponde del reato «Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032». Occorre osservare che si tratta di un delitto contro il patrimonio, in quanto il bene giuridico protetto va identificato nel patrimonio – individuale – offendibile attraverso il ricorso alla frode (artifici e raggiri). È un reato a dolo generico, in cui la consapevolezza e la volontà dell'agente deve cadere su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, vale a dire gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore, l'atto dispositivo delle danneggiate e il conseguimento del profitto, quali ulteriori conseguenze della condotta ingannatrice. Di norma, perseguibile a querela della parte offesa, è suscettibile di persecuzione d'ufficio quando ricorra un aggravante, ad esempio, quella prevista dall'art. 61, n. 7, c.p. Quanto al reato di truffa, si rinvia a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, vol. II, tomo II, IV ed., Bologna, 2005, 167 ss. Quanto alla possibilità di configurare una responsabilità penale a titolo di truffa nei confronti del professionista, si veda F. GIUNTA, A. SCARCELLA, *Riflessi penali della nuova disciplina fallimentare*, in A. Nigro, M. Sandulli (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, cit., 1222.

⁵⁵ Quanto al rapporto fra le due ipotesi di reato sussiste un concorso materiale fra il reato di truffa e quello di falsità, perché i due reati hanno distinte oggettività giuridiche e perché l'elemento costitutivo della truffa è considerato l'artificio o il raggiro e non il falso. Si ha, pertanto, concorso materiale di reati nel caso il falso sia usato come raggiro (Cass., sez. V, 3 marzo 1984, n. 2990).

⁵⁶ Dispone, l'art. 110 c.p., rubricato concorso di persone, che “Quando più persone concorrono alla realizzazione del medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita”. La dottrina, che ha lungo discusso circa la natura e il fondamento della corresponsabilità, è concorde nell'individuare gli elementi indispensabili per l'esistenza del concorso di persone nel reato, che sono: *i*) la pluralità di agenti, *ii*) la realizzazione di un fatto di reato, *iii*) il contributo causale di ciascun soggetto alla realizzazione di esso, che connotano l'elemento oggettivo, *iv*) la volontà di cooperare alla commissione del reato, consistente, sotto il profilo soggettivo, nel dolo di partecipazione. Da queste premesse si desume che vi è responsabilità del professionista a titolo di concorso, quando il professionista versi in una situazione di dolo. In altri termini, il professionista sarà considerato complice ogniqualvolta scientemente, vale a dire volontariamente e consapevolmente, operi unitamente all'imprenditore per la commissione di un reato. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia al Documento n. 76, *Profili di responsabilità penale del dottore commercialista*, del 30 maggio 2007, reperibile sul sito www.aristeia.it.

responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l.f.)⁵⁷. Si pensi a fattispecie nelle quali la falsa attestazione sia stata predisposta dal professionista in accordo con il debitore al fine di dissimulare, magari aggravandolo, il dissesto dell'impresa (ovvero al fine di ottenere, in maniera fraudolenta, l'ammissione al concordato preventivo ovvero l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione).

Tuttavia, si rileva che la nuova legge fallimentare ha inciso, seppur indirettamente, sulla disciplina penale fallimentare⁵⁸. Secondo la dottrina, ad esempio, la nuova disciplina dell'azione revocatoria imporrebbe una interpretazione restrittiva delle condotte incriminate dal reato di bancarotta fraudolenta. Più in dettaglio, dal momento che il nuovo articolo 67, terzo comma, l.f. esclude dalla proponibilità dell'azione revocatoria (affermandone implicitamente la legittimità) taluni atti, pagamenti e garanzie effettuati dall'imprenditore successivamente sottoposto al fallimento⁵⁹, si ritiene che siffatti atti siano inidonei a configurare il reato di bancarotta preferenziale. Conseguentemente, dovrebbe escludersi la responsabilità penale a titolo di bancarotta preferenziale per l'imprenditore che esegua i pagamenti previsti dal piano di risanamento (ovvero dal concordato preventivo o dall'accordo di ristrutturazione dei debiti)⁶⁰. Ciò impedisce, ovviamente, che il professionista possa essere considerato co-autore del reato *de qua*.

Per concludere, si deve rilevare che è atteso – e fors'anche auspicabile – un ulteriore intervento del legislatore destinato stavolta a modificare la parte penale della legge fallimentare. L'intervento previsto pare destinato a meglio precisare le fattispecie di reato fallimentare, coordinandole con le peculiarità delle nuove procedure concorsuali. In quella stessa sede il legislatore valuterà se introdurre specifiche sanzioni penali nei confronti dei professionisti che compiano abusi e falsità nella attività di certificazione affidata loro dalla nuova legge fallimentare⁶¹.

Siffatto intervento potrebbe rispondere all'esigenza di offrire maggiore certezza interpretativa e evitare possibili sperequazioni⁶². Tuttavia, in forza del principio di sussidiarietà del diritto penale e alla luce della ampia autonomia negoziale riconosciuta nelle nuove procedure concorsuali ai privati, ci si dovrebbe

⁵⁷ *Ex multis*, R. BRICHETTI, F. MUCCIARELLI, G. SANDRELLI, *cit.*, 2738 ss.; F. GIUNTA, A. SCARCELLA, *cit.*, 1213 ss. Con riferimento alla società, sembra corretto escludere la configurabilità di una responsabilità penale per false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.) posto che gli strumenti informativi in esame non rivestono la stessa connotazione oggettiva dei documenti sociali così come descritti dai reati societari. R. BRICHETTI, F. MUCCIARELLI, G. SANDRELLI, *cit.*, 2747.

⁵⁸ Come noto, la parte penale della legge fallimentare è rimasta del tutto immutata. Tuttavia, le profonde modificazioni delle procedure concorsuali incidono sull'ambito applicativo dei reati fallimentari, rendendo spesso necessario un sforzo interpretativo di coordinamento.

⁵⁹ Si tratta, fra gli altri, di: *i*) atti, pagamenti e garanzie concesse su beni dei debitori posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento (art. 67, terzo comma, lett. d), l.f.); *ii*) atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione di un concordato preventivo, nonché di un accordo omologato di cui all'art. 182 *bis* (art. 67, terzo comma, lett. e), l.f.).

⁶⁰ R. BRICHETTI, F. MUCCIARELLI, G. SANDRELLI, *cit.*, 2740 ss.; F. GIUNTA, A. SCARCELLA, *cit.*, 1215 ss.

⁶¹ *De iure condendo*, si rileva che è attualmente al vaglio del Ministero della Giustizia un disegno di legge delega relativo alla parte penale della legge fallimentare. In una precedente proposta di legge, elaborata nell'aprile del 2007 dal Ministero della Giustizia, fra l'altro, si prevedeva espressamente che non fosse possibile configurare il reato di bancarotta preferenziale nei casi di esecuzione degli accordi di ristrutturazioni dei debiti. G. NEGRI, *Bancarotta, Nuovo round*, in *Sole 24 Ore*, 11 settembre 2007, 29.

⁶² La riflessione si impone alla luce di un confronto con le ipotesi speciali di reati previste dall'ordinamento per altre figure professionali. Si pensi alla responsabilità penale del revisore di cui all'art. 174-*bis* TUF che punisce le falsità commesse nello svolgimento della tipica attività di revisione contabile, al quale si affianca quello previsto dall'art. 2624 c.c., nonché a quella di amministratori e sindaci per i reati societari relativi alle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).

chiedere, innanzitutto, se la predisposizione di sanzioni penali sia davvero necessaria per promuovere l'efficienza della nuova legge fallimentare⁶³, o se sia sufficiente la tutela risarcitoria già assicurata dalla responsabilità civile del professionista.

3. IL PIANO MENZIONATO NELL'ART. 160 L.F.

Ai sensi dell'art. 160 l.f. l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Esula dalla presente trattazione soffermarsi sulle singole ipotesi prese in considerazione nell'art. 160 l.f.⁶⁴.

In via meramente esemplificativa, il piano di ristrutturazione potrebbe essere suddiviso in sei fasi⁶⁵:

- raccolta dati e informazioni inerenti all'impresa;
- individuazione delle cause all'origine della crisi;
- predisposizione di un piano industriale o gestionale;
- predisposizione di un piano economico;
- predisposizione di un piano finanziario;
- prospetto dei flussi totali di cassa.

Ai sensi dell'art. 161, terzo comma, l.f., dal 1° gennaio 2008, il piano e la documentazione presentata dall'imprenditore con il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

⁶³ Sono di questa opinione F. GIUNTA, A. SCARCELLA, cit., 1222 ss.

⁶⁴ Si rinvia per ulteriori approfondimenti al documento CNDC, *Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione; relazioni del professionista*, in www.cndc.it, 2006.

⁶⁵ Documento CNDC, *Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione; relazioni del professionista*, cit., 14.

Pertanto, in virtù delle modifiche apportate con il c.d. decreto correttivo, l'esperto tenuto alla stesura di tale relazione deve possedere, quanto alla nomina, gli stessi requisiti previsti per l'esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano *ex art. 67*, terzo comma, lett. d), l.f.⁶⁶.

Conseguentemente, costui sarà necessariamente un professionista iscritto ad uno degli albi indicati nell'art. 28 l.f. (o società tra professionisti o associazione professionale) nonché un revisore contabile iscritto al registro. La nomina dell'esperto spetterà sempre all'imprenditore.

Differente, almeno per quanto è dato evincere dalla lettera della legge, il contenuto della relazione.

3.1. LA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 161 L.F.

Anche con riferimento al contenuto di questa relazione, il legislatore utilizza il verbo "attestare".

Si possono riproporre, allora, le osservazioni esposte nel paragrafo 2.2. circa il corretto significato da attribuire al termine.

Più precisamente si tratta di certificare/asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano⁶⁷.

Quanto alla veridicità dei dati aziendali, l'esperto sarà tenuto presumibilmente ad attestare la veridicità, vale a dire l'autenticità e la correttezza, degli elementi contabili ed extracontabili inerenti all'azienda e utili al fine della predisposizione del piano⁶⁸.

L'intervento del professionista sarà diretto all'esame dei dati contabili contenuti nel piano, ma anche di quelli utilizzati per l'elaborazione del piano medesimo e all'esame dei documenti in esso citati. Si tratterà, in definitiva, di una precipua attività di *audit* della contabilità dell'impresa⁶⁹. In proposito si segnala che la giurisprudenza di merito che per prima si è pronunciata sul punto, ha assimilato l'attività dell'esperto a quella dell'incaricato del controllo contabile e più precisamente alle funzioni individuate nelle lett. b) e c) dell'art. 2409 *ter c.c.*⁷⁰.

Con riferimento, poi, alla struttura della relazione attestativa si concorda con quanti ritengono che la stessa debba essere contraddistinta da un adeguato livello di approfondimento e di chiarezza sulle verifiche svolte

⁶⁶ La previgente formulazione dell'art. 161, terzo comma, l.f., prevedeva che la relazione provenisse da un professionista di cui all'art. 28. Pertanto, la legge (dall'entrata in vigore del d.l.gs. n. 5/2006 fino al 31 dicembre 2007) consentiva che tutti i soggetti indicati nell'art. 28 l.f. – e, dunque, anche coloro che avessero svolto funzioni di amministrazione e controllo in s.p.a. dando prova di adeguate capacità imprenditoriali – purché non ricorressero le situazioni di incompatibilità previste nel terzo comma della menzionata norma, potessero svolgere l'incarico. L'anomalia di tale previsione era stata già segnalata nel Documento Aristeia n. 65/2006 al quale si rimanda anche per i primi commenti.

⁶⁷ Secondo M. SANDULLI, *Sub art. 161 l.f.*, in *La riforma della legge fallimentare*, a cura di A. Nigro, M. Sandulli, Torino, 2006, 993, la relazione presenterebbe un duplice contenuto: uno asseverativo della verità dei dati aziendali, l'altro prognostico della fattibilità del piano.

⁶⁸ U. DE CRESCIENZO, L. PANZANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, Milano, 2005, 31.

⁶⁹ In tal senso B. CENATI, cit., 15; L. MANDRIOLI, *La relazione del professionista ex art. 161*, in *La legge fallimentare*, cit., 1210.

⁷⁰ Trib. Messina, 29 dicembre 2005, secondo il quale l'attendibilità dei bilanci e delle scritture contabili può essere altresì desunta dai verbali di verifica predisposti dal collegio sindacale.

nonché debba contenere la specifica indicazione del *iter* logico su cui si fonda il convincimento che i dati analizzati siano veritieri⁷¹.

Tutto ciò in punto di veridicità dei dati aziendali.

Quanto alla fattibilità del piano, l'esperto deve attestarne l'attendibilità e la realizzabilità. Si tratta, in altri termini, di un giudizio analiticamente e dettagliatamente elaborato sui dati riportati nel piano in un'ottica di presuntiva realizzabilità del medesimo. E dunque, pur essendo un giudizio di tipo prognostico, l'attestazione deve essere corredata di valide prove da cui risulti il rispetto dei principi che in base alla scienza economico – aziendale supportano il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa: in proposito, infatti, non va trascurata la circostanza che la relazione del professionista rileva nei confronti dei creditori chiamati a votare il concordato (art. 177 l.f.).

Tanto è vero quanto sopra sostenuto che l'assenza del requisito di completezza e di analitica motivazione può indurre il tribunale a dichiarare inammissibile la domanda di concordato⁷².

Ai sensi del novellato art. 162 l.f., infatti, il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta laddove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 160, commi primo e secondo, l.f. e all'art. 161 l.f.⁷³.

3.2. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ESPERTO

Anche con riferimento alla responsabilità civile del professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano *ex* art. 161 l.f. possono riproporsi le considerazioni espresse precedentemente con riguardo alla responsabilità del professionista nominato ai sensi dell'art. 67, terzo comma lett. d), l.f.

E dunque si potrebbe ipotizzare una responsabilità contrattuale nei confronti dell'imprenditore che ha conferito l'incarico.

L'ipotesi potrebbe realizzarsi qualora la relazione dell'esperto dovesse attestare la fattibilità di un piano che effettivamente non si rivelasse tale, ma anche nel caso in cui il professionista negasse l'esistenza del medesimo requisito ad un piano che al contrario fosse poi giudicato fattibile.

Nel giudizio di responsabilità varranno le particolari regole dettate dall'art. 2407 c.c. in punto di responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile. In altri termini il professionista dovrà adempiere al proprio incarico con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, il che consente di valutare diversamente il grado di responsabilità a seconda della maggiore o minore complessità del

⁷¹ In tal senso sempre B. CENATI, cit., 15; conforme Trib. Roma, 8 marzo 2006.

⁷² Nel senso di un potere di verifica da parte del tribunale circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano quale risultanti dalla relazione si era già espressa la giurisprudenza di merito prima del d.lgs. n. 169/2007. In questo senso, ad esempio, si veda, Trib. Pescara 20 ottobre 2005, Trib. Torino 19 novembre 2006, Trib. Milano 25 ottobre 2007.

⁷³ Va segnalato che nel silenzio della legge il CNDC ha fornito alcune indicazioni di massima circa il contenuto della relazione dell'esperto sia per quanto riguarda il criterio della veridicità dei dati che per quanto concerne quello della fattibilità del piano. Sul punto si veda CNDC, *Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione; relazioni del professionista*, cit., 34 e ss.

medesimo (si pensi alla relazione che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano di una società capogruppo).

Per converso in quanto professionista, varrà nei confronti dell'esperto la regola sancita dall'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del professionista impegnato nella soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà solo in presenza di dolo o colpa grave⁷⁴.

Rispetto ai terzi o ai creditori danneggiati dalla relazione di fattibilità del piano, poi, la responsabilità del professionista sarà di natura aquiliana *ex art.* 2043 c.c. E quindi, in questo caso, andrà provato il danno sopportato da terzi o da creditori che hanno fatto affidamento sulla bontà di quella relazione (ad es. i creditori che hanno votato il concordato), il nesso di causalità tra tale danno e il comportamento tenuto dall'esperto (falsità di quanto accertato o dichiarato, ovvero attestazione basata su considerazioni incongruenti rispetto ai dati acquisiti) e, infine, la colpa dell'esperto medesimo.

Come già evidenziato, il ruolo del professionista nell'ambito del concordato non è di scarso rilievo specie nei confronti dei creditori. Ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. e), l.f., infatti, non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo.

3.3. LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ESPERTO

Il legislatore non ha previsto l'applicazione di specifiche sanzioni penali nei confronti del professionista che attesti falsamente la fattibilità del piano ovvero la veridicità di dati aziendali esposti nella domanda di concordato preventivo.

Al pari dell'esperto di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. l'unica fattispecie penale che risulta direttamente applicabile al professionista è l'art. 481 c.p. che, come precedentemente indagato, punisce la falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità⁷⁵.

Fermo restando che, laddove ne ricorrano i presupposti, è possibile configurare anche il reato di truffa (art. 640 c.p.)⁷⁶.

Infine, è configurabile un ipotetico concorso dell'esperto con l'imprenditore per il reato di cui all'art. 236 c.p., che incrimina le condotte connesse a questa procedura concorsuale⁷⁷.

⁷⁴ Così anche D. GALLETTI, *Sub art. 161*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da A. Jorio, Bologna, 2007, 2331, che limita l'applicazione dell'art. 2236 c.c. ai soli casi di imperizia dell'esperto.

⁷⁵ Quanto agli elementi essenziali si può ripetere, con gli opportuni adattamenti, quanto rilevato con riferimento all'esperto che attesti falsamente la ragionevolezza del piano di risanamento. Vedi, *supra*, paragrafo 2.4. Osservano F. GIUNTA, A. SCARCELLA, *cit.*, 1220, che nella fattispecie in esame non è applicabile nei confronti dell'imprenditore l'art. 483 c.p. che punisce la falsità ideologica in scrittura privata, ritenendo che la domanda di concordato preventivo non possa essere considerata un atto pubblico.

⁷⁶ F. GIUNTA, A. SCARCELLA, *cit.*, 1220.

⁷⁷ Anche se il dato letterale è rimasto immutato, questa fattispecie penale si adatta agevolmente alla nuova procedura concorsuale. R. BRICHETTI, F. MUCCIARELLI, G. SANDRELLI, *cit.*, 2750; F. GIUNTA, A. SCARCELLA, *cit.*, 1219 ss. Quanto alla responsabilità penale del professionista a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, si rinvia al paragrafo 2.4.

4. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE MENZIONATI NELL'ART. 182 BIS L.F.

Il tema dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis l.f.* è stato studiato dalla Fondazione Aristeia appena fu introdotto nel nostro ordinamento. Al citato documento n. 65 si rinvia per la disciplina generale dell'istituto. Si devono, peraltro, considerare le significative modifiche apportate dal d.l.gs. n. 169/2007 inserite anche allo scopo di precisare alcuni controversi aspetti dell'istituto⁷⁸.

Pertanto ai sensi del novellato art. 182 *bis l.f.*, l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, depositando la documentazione di cui all'art. 161 l.f. e una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. relativa all'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168, secondo comma, l.f.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Decise le opposizioni, il tribunale procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 183 l.f., in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Rispetto alla previgente versione, il legislatore del correttivo ha precisato non pochi aspetti di criticità.

In primo luogo, ha definitivamente specificato che l'imprenditore che si trovi in stato di crisi può adire il tribunale per chiedere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, a fronte della generica indicazione del "debitore"; in secondo luogo ha previsto specifici requisiti di professionalità per l'esperto che deve redigere la relazione; in terzo luogo ha aggiunto un secondo comma che sancisce, per il tempo ivi indicato, la sospensione degli atti esecutivi e delle azioni cautelari sul patrimonio del debitore. L'introduzione di una simile disposizione risponde all'esigenza di rendere più agevole l'utilizzo del nuovo istituto in quanto mette al riparo il patrimonio dell'imprenditore proponente dall'aggressione di altri creditori facendo sì, in questo modo, che venga assicurato il regolare pagamento dei creditori anche estranei (che come ritenuto, conseguono l'integrale pagamento)⁷⁹.

⁷⁸ Diversamente da quanto previsto l'istituto degli accordi di ristrutturazione non ha conosciuto largo utilizzo nella prassi. Tali accordi sono stati presentati solamente nei tribunali di Bari, Lecce, Milano, Roma, Salerno e Treviso con percentuali di omologa molto basse.

⁷⁹ Sull'identificazione dei creditori estranei e sulla modalità di pagamento dei medesimi rimandiamo al Documento Aristeia n. 65/2006; nello stesso senso tra la dottrina più recente si segnalano, S. AMBROSINI, cit., 2549; P. VALENSISE, *Sub art. 182 bis*, in *La riforma della legge fallimentare*, cit., 1096, che in epoca anteriore al correttivo evidenziava come il debitore fosse privo di protezione rispetto a possibili azioni esecutive sul suo patrimonio intentate dai creditori estranei all'accordo.

4.1. LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. I REQUISITI PROFESSIONALI DELL'ESPERTO EX ART. 182 *BIS* L.F.

Anche con riferimento all'accordo di ristrutturazione il legislatore richiede la stesura di una relazione che attesti l'esistenza di alcuni requisiti.

Sin da subito è necessario premettere una considerazione di tipo generale.

Come visto l'imprenditore che intenda farsi omologare l'accordo di ristrutturazione del debito deve depositare la documentazione di cui all'art. 161 l.f. e allegare la detta relazione.

L'imprenditore, allora, deve esibire al tribunale:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo de creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili (art. 161, secondo comma, l.f.).

Ma, visto il rinvio generico al citato art. 161 l.f., sembrerebbe anche che l'imprenditore sia tenuto a depositare un piano nonché la relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del detto piano (art. 161, terzo comma, l.f.).

In merito alla opportunità di esibire la documentazione prevista nel secondo comma dell'art. 161 l.f. non possono sorgere dubbi. Diversamente, ingenera perplessità la circostanza che anche un piano e una relazione attestativa di tale piano dovrebbero, stando al tenore letterale dell'art. 182 *bis* l.f., essere presentati dall'imprenditore.

Se con riferimento al piano è lecito pensare ad un programma preciso e concreto che illustri anche dal punto di vista economico, finanziario e industriale il contenuto dell'accordo e dunque ad una parte essenziale dell'accordo medesimo, maggiori problemi si presentano con riferimento alla relazione attestativa avente ad oggetto tale piano. Tale relazione, infatti, volta a certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sembrerebbe, quanto al contenuto e alla provenienza, differente rispetto a quella redatta dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 182 *bis* l.f.

Per questo motivo, dunque, alcuni dei primi commentatori hanno ritenuto necessaria l'allegazione sia della relazione sull'attuabilità dell'accordo, sia della relazione *ex art.* 161 l.f. avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e redatta da un esperto in possesso dei requisiti professionali ivi indicati⁸⁰, peraltro con notevoli costi per l'imprenditore e sensibile aggravio per i tempi della procedura.

Alla soluzione della prospettata questione potrebbe contribuire l'entrata in vigore del decreto di correzione.

Posto che, come si approfondirà nel paragrafo seguente, la relazione *ex art.* 182 *bis* l.f. dovrebbe comunque tener conto dei dati aziendali e attestare la loro veridicità, il legislatore precisa che l'esperto nominato ai

⁸⁰ In tal senso, P. VALENSISE, cit., 1092. Si noti che prima dell'intervento di correzione i requisiti professionali richiesti in capo all'esperto nominato ai sensi dell'art. 161 l.f. e in capo all'esperto nominato ai sensi dell'art. 182 *bis* l.f. erano differenti. La duplice allegazione comporterebbe necessariamente un aggravio dei costi. Sull'aspetto specifico delle professionalità interessate all'incarico, si rimanda al Documento Aristeia n. 65/2006.

sensi dell'art. 182 *bis* l.f. possiede identici requisiti professionali di quello nominato ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), e dunque dell'art. 161 l.f.⁸¹.

Pertanto, l'esperto sarà un professionista nominato ai sensi dell'art. 28, lett. a) e b), l.f. e iscritto al registro dei revisori contabili.

Alla luce di ciò, stante l'identità dei requisiti professionali richiesti in capo alle due figure, è verosimile che si alleggi un'unica relazione e che questa sia quella redatta ai sensi dell'art. 182 *bis* l.f. da parte di un professionista incaricato dall'imprenditore richiedente l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Tale relazione avrà per oggetto, per un verso il piano illustrativo dell'accordo, per un verso, la veridicità dei dati aziendali utilizzati per la predisposizione del piano, per altro verso l'attuabilità dell'accordo medesimo con particolare riferimento alla soddisfazione dei creditori estranei⁸².

4.2. LA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 182 *BIS* L.F.

Quanto finora sostenuto si basa sui precetti della scienza aziendalistica, atteso che il lessico del legislatore e la tecnica impiegata non si distinguono per particolare chiarezza.

A ben guardare, al di là della mera formulazione letterale delle disposizioni in commento, va notato in prima istanza che il concetto di attuabilità (previsto nell'art. 182 *bis* l.f.) e quello di fattibilità (richiamato nell'art. 161 l.f.) recano significati identici, tanto più in considerazione della circostanza che l'attuabilità dell'accordo comporta l'analisi e la conseguente valutazione dei dati aziendali su cui il piano di ristrutturazione si fonda.

Conseguentemente il contenuto delle relazioni in esame dovrebbe essere pressoché identico e come giustamente rilevato già in sede di primo commento, nonostante la carenza di specificazioni in tal senso da parte del legislatore, appare opportuno, che anche nella relazione *ex art.* 182 *bis* l.f. venga attestata la veridicità dei dati aziendali⁸³.

Passando, dunque, ad illustrare il contenuto della relazione in esame, si può indicare quanto segue.

In primo luogo, si reputa necessario testimoniare l'attendibilità dei dati contabili su cui si fonda il piano di ristrutturazione e successivamente passare all'analisi del piano di ristrutturazione medesimo e dell'accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori, dato che il fine della stessa relazione è quello di garantire che i creditori estranei siano regolarmente pagati.

Nell'ambito di questa operazione è imprescindibile che l'esperto si esprima sia sull'attendibilità dei dati contabili allegati, sia sul raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge al fine della stipulazione dell'accordo e dunque l'attendibilità dei dati su cui si fonda.

⁸¹ Si è inteso uniformare i requisiti perché, come si evince dalla relazione illustrativa del d.l.gs. n. 169/2007 si tratta di attività similari aventi ad oggetto attività a contenuto "marcatamente tecnico – contabile".

⁸² Sempre P. VALENSISE, cit., 1095 paventava l'ipotesi prima della pubblicazione del decreto correttivo, spiegando che necessariamente l'esperto incaricato della relazione (a duplice contenuto) dovesse essere quello professionalmente qualificato ai sensi dell'art. 161 l.f.

⁸³ L. MANDRIOLI, *Le relazioni attestative del professionista*, in *Nuovo diritto delle società*, 2006, 42.

Pertanto, andranno valutati sia gli obiettivi che con il piano si intende perseguire, sia i mezzi messi a disposizione; andrà valutato l'accordo sotto il profilo della sua validità e idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei.

V'è da dire, inoltre, che aderendo all'impostazione per cui la causa dell'accordo consiste nella ristrutturazione del debito, si presuppone la continuità dell'attività d'impresa, e non anche la sua cessazione⁸⁴. In quest'ottica, dunque, una parte della relazione del professionista potrebbe essere dedicata ad un'analisi sulla futura previsione dell'andamento economico e finanziario dell'impresa atta a dimostrare che la stessa, a seguito della ristrutturazione debitamente individuata tramite il piano, possa riconseguire l'equilibrio patrimoniale, l'equilibrio economico e l'equilibrio finanziario.

Proprio attraverso l'analisi dei flussi di cassa previsionali l'esperto potrà attestare che i creditori estranei potranno essere regolarmente soddisfatti⁸⁵.

Un'ultima precisazione.

Come detto, l'esperto chiamato a redigere la relazione *ex art. 182 bis l.f.*, oltre a vagliarne l'attuabilità, nel senso precedentemente indicato, è chiamato anche a verificare che l'accordo sia idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei: sembra allora evidente, a conclusione di quanto finora illustrato, che solamente con riferimento a tale attestazione possa rinvenirsi la più significativa differenza tra le relazioni introdotte nel sistema delle procedure concorsuali dalla recente riforma.

Resta infine da appurare da chi sia nominato l'esperto incaricato della relazione *ex art. 182 bis l.f.* e se lo stesso possa coincidere con colui che sia stato incaricato di redigere il piano – industriale e finanziario – volto alla ristrutturazione del debito dal quale l'accordo non può prescindere.

Per quanto concerne il primo dei quesiti su prospettati, la lettera della norma che impone al debitore di depositare con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 161 l.f. l'accordo di ristrutturazione dei debiti unitamente alla relazione, e la natura dell'accordo medesimo che è contrattuale, induce a ritenere che l'esperto in questione venga nominato o direttamente dal debitore o da entrambe le parti di comune accordo.

Con riferimento, invece, al secondo quesito (identità tra soggetto chiamato a redigere il piano di ristrutturazione dei debiti e soggetto investito della relazione), vista l'attività richiesta all'esperto che si concretizza, come tentato di spiegare, in un controllo sull'attuabilità dell'accordo e dunque in un controllo sulla validità degli strumenti concepiti ai fini della ristrutturazione dell'esposizione debitoria dell'imprenditore, è decisamente da escludersi che uno stesso soggetto possa effettuare l'uno e l'altra.

⁸⁴ P. MARANO, cit., 13; S. AMBROSINI, cit., *passim*.

⁸⁵ Secondo G. VERNA, cit., 15, “... quantomeno l'esperto dovrà compiere una *limited review*, in contraddittorio con il debitore e con l'ausilio della documentazione contabile, per rilevare se si evidenziano significative discordanze tra la situazione redatta dal debitore e quella effettiva anche in relazione ad eventi che possono essere manifestati medio tempore, ovvero tra la data di riferimento della situazione stessa e la data di riferimento della propria relazione ...”.

4.3 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ESPERTO

Resta in conclusione da esaminare il regime di responsabilità in cui dovrebbe incorrere il professionista chiamato ad effettuare la relazione *ex art. 182 bis l.f.*

Posto che anche questo esperto non è consulente tecnico nominato dal giudice e che quindi ad esso non può applicarsi il regime di responsabilità *ex art. 64 c.p.c.*, si tratterà di valutare eventualmente la responsabilità contrattuale del medesimo nei confronti del debitore – od eventualmente dei creditori se si tratta di mandato collettivo *ex art. 1726 c.c.* – e di valutare la responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati ai creditori estranei o a terzi nello svolgimento dell'incarico *ex art. 2043 c.c.*⁸⁶

Per quanto concerne la responsabilità contrattuale dovrà essere considerato il regime di responsabilità previsto per il revisore contabile e andrà altresì valutata la possibilità di applicazione dell'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, laddove la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, al caso di dolo o colpa grave⁸⁷.

Quanto alla responsabilità extracontrattuale, in presenza di un'attestazione erronea, questa potrà essere fatta valere da quanti hanno fatto affidamento sulla bontà della stessa, votando o meno l'accordo⁸⁸.

4.4. LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ESPERTO

Quanto ai profili di responsabilità penale, il professionista che certifichi falsamente l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, al pari delle altre figure di esperto previste dalla nuova legge fallimentare, potrebbe rispondere per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità di cui all'art. 481 c.p., nonché, a titolo di concorso con l'imprenditore, per il reato di truffa di cui all'art. 640 l.f.⁸⁹.

Va da ultimo osservato che in caso di insuccesso del programma di ristrutturazione, qualora la relazione del professionista celi l'intento fraudolento di effettuare pagamenti preferenziali a favore dei creditori stipulanti e a discapito dei creditori rimasti estranei all'accordo, all'imprenditore e all'esperto in concorso con quest'ultimo potrebbe contestarsi il reato di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma terzo, l.f.⁹⁰.

⁸⁶ In tal senso anche U. DE CRESCIENZO, L. PANZANI, cit., 72; M. FERRO, cit., 596.

⁸⁷ Di limitazione all'ipotesi di dolo o colpa grave parla anche C. PROTO, cit., 133, nota 12.

⁸⁸ L'aspetto è opportunamente evidenziato da U. DE CRESCIENZO, L. PANZANI, cit., 72, secondo i quali i creditori rimasti estranei all'accordo verrebbero " ... defraudati nel principio della *par condicio*, per effetto dell'applicazione dell'art. 67 terzo comma lettera e) ...".

⁸⁹ Quanto agli elementi costitutivi dei reati in esame si può ripetere, con gli opportuni adattamenti, quanto rilevato con riferimento all'esperto che attesti falsamente la ragionevolezza del piano di risanamento. Vedi, *supra*, paragrafo 2.4. e, altresì, F. GIUNTA, A. SCARCELLA, cit., 1223.

⁹⁰ Sul punto si rinvia al paragrafo 2.4. e, in particolare, alla nota 61.

5. TABELLA DI SINTESI

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche ed i riferimenti normativi essenziali relativi agli istituti di soluzione stragiudiziale della crisi di impresa.

ESPERTO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI					
ISTITUTO	NORMA	FUNZIONE	SOGGETTO CERTIFICATORE	RELAZIONE	NORME RICHIAMATE
PIANO DI RISANAMENTO	art. 67, comma 3°, lett. d), l.f.	Risanamento della esposizione debitoria e riequilibrio della situazione finanziaria	Professionista iscritto nel registro dei revisori contabili: a) avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ragioniere commercialista; b) studio professionale associato, società fra professionisti	Ragionevolezza del piano	art. 28, lett. a) e b), l.f. art. 2501 bis, comma 4°, c.c.
CONCORDATO PREVENTIVO	art. 161 l.f.	Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori	Professionista iscritto nel registro dei revisori contabili: a) avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ragioniere commercialista; b) studio professionale associato, società fra professionisti	Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano	art. 67, comma 3°, lett. d), l.f.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	art. 182 bis l.f.	Ristrutturazione dei debiti e accordo stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti	Professionista iscritto nel registro dei revisori contabili: a) avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ragioniere commercialista; b) studio professionale associato, società fra professionisti	Attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei	art. 67, comma 3°, lett. d), l.f.

Stampato presso la sede della Fondazione – gennaio 2008

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it